

Verbale di accordo
Conferimento TFR pregresso ante 1.1.2007

In Milano, il giorno 24 aprile 2020

Tra

Banco BPM, anche nella sua qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo Banco BPM costituita dalle OO.SS. Fapi, First-Cisl, Fisac-CGIL, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che

- in relazione al vigente quadro normativo di cui al comma 7-bis dell'art. 23 D.lgs 252/2005, nonché ai successivi chiarimenti espressi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), il conferimento a previdenza complementare delle quote di TFR maturate ante 1.1.2007 (c.d. "TFR pregresso"), accantonate in Azienda, si rende ammissibile quale fonte di contribuzione eccezionale che si affianca alle fonti ordinarie di finanziamento valide per la generalità degli iscritti, laddove tale possibilità sia prevista da apposito accordo;
- ai sensi del citato comma 7-bis, il conferimento del "TFR pregresso" alla previdenza complementare è soggetto alle regole di tassazione previste dal regime transitorio di cui al comma 5 dell'art. 23 Dlgs 252/2005 e concorre ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito;
- la facoltà di conferire il TFR di cui trattasi alle forme pensionistiche complementari del Gruppo risponde ad una rilevante finalità sociale della previdenza complementare;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. dal 1° giugno 2020, tutti i dipendenti già iscritti alle forme previdenziali complementari del Gruppo Banco Bpm alla data del presente accordo potranno richiedere tramite apposita modulistica il trasferimento del "TFR pregresso" (maturato in azienda fino al 31.12.2006) alla propria posizione individuale in essere presso la forma pensionistica di appartenenza accantonato presso una delle aziende del Gruppo e non versato ad altra

forma di previdenza complementare laddove maturino il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per il conseguimento del trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria A.G.O. (a titolo esemplificativo anche c.d. "quota 100") ai sensi della normativa tempo per tempo vigente nei successivi 24 mesi dalla richiesta;

3. la richiesta di conferimento del "TFR pregresso" di cui al punto che precede riguarderà, in ogni caso, l'intero ammontare del TFR accantonato in Azienda sino al momento della richiesta medesima. La richiesta dovrà essere presentata, attraverso la modulistica appositamente predisposta, prima della cessazione dal servizio con un preavviso di 90 giorni;
4. l'Azienda procederà al versamento del "TFR pregresso" alla forma di previdenza complementare di appartenenza del dipendente richiedente, previa comunicazione per iscritto a quest'ultimo, comunque in esito alla verifica, tanto della sussistenza del TFR medesimo, quanto della ricorrenza dei requisiti previsti al precedente punto 2 in ordine alla tempistica di maturazione del trattamento pensionistico;
5. in via eccezionale, la richiesta di cui al punto 2 potrà essere manifestata – ferme restando tutte le altre previsioni - anche da coloro che dovessero cessare dal servizio per adesione ad un eventuale Fondo di Solidarietà nell'arco temporale di valenza del Piano Strategico (e dunque fino e non oltre la data del 31.12.2023), indipendentemente dalla data di maturazione del primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. come sopra definiti.

~~Banco BPM~~
anche in qualità di Capogruppo

Delegazione Sindacale - Gruppo Banco BPM

FABI

FIRST CISE

FISAC CGIL

UILCA

UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB